

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)  
ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2002, proposto da:  
Vernacchio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Romano, con domicilio eletto presso Giovanni Romano in Roma, via Valadier, 43;

contro

Comune di Misano Adriatico, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Campana, con domicilio eletto presso Antonio Cavacece in Roma, piazza Gondar,11;

nei confronti di

Frulli Giacomo;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00270/2001, resa tra le parti, concernente DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Vernacchio, su delega dell' avv. Romano, e Campana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 03.12.1996 Vernacchio Giuseppe presentava al Comune di Misano Adriatico istanza di aspettativa senza stipendio per motivi di famiglia, condizionando la mancata concessione alla presentazione delle proprie dimissioni con decorrenza dall' 01.01.1997.

In data 13.12.1996. la Giunta Comunale, con delibera 1090, stabiliva “di non accogliere la richiesta di concessione di aspettativa per motivi di famiglia avanzata dal dipendente; di prendere atto delle dimissioni del predetto dipendente Vernacchio Giuseppe; di dare atto che il dipendente predetto terminerà il lavoro presso questo ente il 31.12.1996; di trasmettere copia del presente atto al geom. Vernacchio”.

In data 20.12.1996 Vernacchio Giuseppe revocava le proprie dimissioni e, successivamente, il 30.12.1996. il Sindaco del Comune di Misano Adriatico con telegramma comunicava al medesimo la deliberazione assunta dalla Giunta il 13.12.1996., già resa nota allo stesso con precedente lettera prot. n. 21815 del 27.12.1996.

Il 07.01.1997. perveniva al ricorrente la nota del Sindaco prot. n. 22065 del 30.12.1996., con cui si ribadiva l'impossibilità di accoglimento della revoca delle dimissioni , sottolineando che il rapporto di lavoro era già cessato in conseguenza della delibera n. 1090 del 13.12.1996.

Contro i provvedimenti sopra detti il Vernacchio ricorreva al Tar Emilia Romagna il quale, con sentenza n. 270/2001, respingeva il gravame.

Avverso la predetta sentenza il Sig. Vernacchio ha interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione dell'appello. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Deduce il ricorrente l'erroneità della gravata sentenza del TAR per l'Emilia – Romagna, laddove ha ritenuto inammissibile la richiesta di revoca delle dimissioni avanzata in data 20 dicembre 1996, atteso che la stessa è stata presentata prima ancora che l'interessato conoscesse le decisioni assunte in proposito dell'amministrazione comunale.

L'assunto, peraltro, sarebbe avvalorato dal fatto che trattandosi di dimissioni condizionate, la volontà del Vernacchio di dimettersi risultava necessariamente subordinata alla comunicazione del diniego della richiesta aspettativa per motivi di famiglia.

3. La censura non può essere condivisa.

3.1. Come correttamente rilevato dal primo giudice, le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l'accettazione delle stesse da parte dell'amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell'accettazione medesima.

Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (cfr. sul punto Corte Cost. n. 417/1996; n. 92/1997).

Pertanto, come esattamente osservato dal primo giudice, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all'accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l'Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l'effetto estintivo del rapporto di impiego (cfr. C.G.A.R.S., sez. consult., 11.6.1996 n. 334).

Inoltre, sempre come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie l'anzidetto effetto estintivo si è prodotto indipendentemente dal fatto che le dimissioni volontarie fossero subordinate alla mancata concessione di un periodo di aspettativa per motivi familiari, atteso che il ricorrente aveva subordinato l'efficacia delle dimissioni incondizionatamente al diniego di aspettativa.

4. Per ciò che attiene poi alla asserita illegittimità del diniego di aspettativa, il Collegio rileva in primo luogo come le relative doglianze risultino tardive.

La delibera della Giunta n. 1090/1996, infatti, è stata comunicata all'interessato con telegramma pervenuto il 31.12.1996 (nonché con lettera pervenuta il 2.01.1997), mentre le censure dedotte avverso la stessa sono state proposte solo con il ricorso notificato il 4.03.1997 e, quindi, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge .

Invero, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui la nota pervenuta alla sua residenza in data 2.1.97 non sarebbe stata "immediatamente conosciuta, come provato dalla diversa firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata", va osservato come nulla viene contro

dedotto dal ricorrente stesso in ordine al telegramma ricevuto il giorno 31.12.1996.

E rispetto a tale data, come già rilevato, le censure dedotte con il ricorso proposte solo il 4.03.97 risultano tardive.

In ogni caso, le censure il questione sono prive di fondamento, come esattamente rilevato dal primo giudice (che ha per questa dirimente ragione soprasseduto dall'esaminare la eccepita tardività delle censure stesse).

Infatti l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia – in quanto diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso l'interruzione delle prestazioni del servizio – è subordinato tanto alle esigenze generali dell'amministrazione, quanto a quelle specifiche del servizio, sicché il dipendente non vanta alcun diritto alla concessione dell'aspettativa, ma soltanto un interesse da valutarsi discrezionalmente dall'amministrazione.

Pertanto, atteso che l'Amministrazione ha giustificato la propria determinazione negativa proprio con riferimento a specifiche esigenze del servizio e a ragioni organizzative del tutto ragionevoli e quindi non sindacabili in questa sede, devono senz'altro essere respinte le censure dedotte avverso il diniego di aspettativa, che va quindi ritenuto legittimo.

Né, al riguardo, può assumere rilievo il fatto che con successive delibere l'amministrazione abbia concesso taluni periodi di aspettativa al dipendente assunto in sostituzione del ricorrente.

Infatti, in ragione della spiccata discrezionalità dei provvedimenti in questione, della non contemporaneità degli stessi, nonché della oggettiva diversità dei presupposti, non può di certo ravvisarsi quella asserita disparità di trattamento idonea ad inficiare la determinazione per cui è causa.

5. Le considerazioni che precedono, danno poi ragione della infondatezza della ultima censura dedotta (punto n. IV) in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, risultano inammissibili le impugnative e le censure dedotte avverso quegli atti adottati dall'amministrazione successivamente alla deliberazione 1090/1996, trattandosi di provvedimenti privi di diretta incidenza sulla condizione lavorativa del ricorrente.

6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e come tale da respingere.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)